



COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
Provincia di Modena

**REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' DI
ASSEGNAZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA
ED INTERNA**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 3 marzo 2006

INDICE

Oggetto	Art. 1
Definizione	Art. 2
Numerazione civica	Art. 3
Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo lineare	Art. 4
Assegnazione dei numeri civici nelle aree di circolazione a sviluppo lineare	Art. 5
Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale	Art. 6
Numeri civici per i futuri accessi nell'area che adotta la numerazione progressiva numerica	Art. 7
Targhe per la numerazione civica	Art. 8
Richiesta dell'assegnazione del numero civico	Art. 9
Obblighi dei proprietari dei fabbricati	Art. 10
Richiesta numerazione interna	Art. 11
Modifica numerazione interna	Art. 12
Targhe numerazione interna	Art. 13
Servizio di posa	Art. 14
Disposizioni finali	Art. 15

Art. 1 Oggetto

1. - Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, l'attività di assegnazione della numerazione civica comunale.

Art. 2 Definizione

1. - La *numerazione civica* è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc.). L'accesso all'unità ecografica semplice può essere diretto, quando si apre sull'area di circolazione, o indiretto se invece si apre su corti, cortili o scale interne.

2. - La *numerazione interna* contraddistingue gli accessi che immettono nell'unità ecografica semplice da cortili o scale interne.

3. - Dovranno essere contrassegnati con una serie di numeri o di simboli anche i cortili e le scale interne corrispondenti ad uno stesso accesso esterno unico o principale.

Art. 3 Numerazione civica

1. - Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica facendola seguire, solo quando è necessario, da lettere maiuscole dell'alfabeto progressivo o da altri numeri.

2. - Fuori dall'area del centro storico, individuata dalle seguenti vie: Molino, Mazzini, Ascari, Campi, Terrapieni, Scuole, Don Minzoni, Razzaboni, Marconi, Roma, Fossetta e Bonasi (come da piantina allegata) la numerazione civica è apposta con il sistema metrico per cui gli accessi esterni sono contressegnati con un numero che indica la distanza di ciascuno di essi da un punto di riferimento prestabilito. All'interno dell'area sopra elencata la numerazione civica è apposta con il sistema numerico.

Art. 4 Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo lineare

1. - La numerazione deve incominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante;

2. - Nelle strade ad andamento anulare (circonvallazioni e simili), la numerazione deve incominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale;

3. - Nelle strade che collegano due centri abitati la numerazione deve iniziare dal centro abitato più importante.

4. - Nelle strade di grande comunicazione che attraversano un centro abitato, la numerazione di ciascun tratto deve iniziare dal rispettivo punto di incontro con il limite del centro;

5. - Nelle strade che si dipartono da altre di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto d'incrocio con la strada superiore;

6. - Nelle strade che collegano due strade d'ordine superiore: la numerazione deve iniziare dal punto d'incrocio con la strada ritenuta più importante;

7. - Nelle strade che passano attraverso il territorio comunale senza attraversare alcun centro, la numerazione deve iniziare da uno dei due punti di incrocio col confine comunale.

Art. 5

Assegnazione dei numeri civici nelle aree di circolazione a sviluppo lineare

1. - Per l'area che adotta la numerazione progressiva numerica:
 - la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante assegnando i numeri dispari ad un lato ed i pari all'altro, preferibilmente i dispari a sinistra ed i pari a destra;
 - nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari;
 - se da un lato della strada vi è l'impossibilità di costruire per la presenza di ferrovie, fiumi, ecc. la numerazione può essere unica e progressiva.

2. - Per l'area che adotta la numerazione con sistema metrico:
 - la distanza dal punto di riferimento stabilito, dovrà essere espressa con un solo numero indicante i metri. Al fine di consentire sempre l'assegnazione dei numeri dispari alle case sulla sinistra e dei numeri pari alle case sulla destra di chi percorre la strada nel senso crescente della numerazione, i numeri indicanti la distanza devono essere ridotti od aumentati di un'unità quando ne sia il caso.

Art. 6

Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale

1. - Nelle piazze, piazzali, larghi, ecc. la numerazione deve essere progressiva e cominciare da sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via più importante o ritenuta tale.

Art. 7

Numeri civici per i futuri accessi nell'area che adotta la numerazione progressiva numerica

1. - Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

Art. 8

Targhe per la numerazione civica

1. - I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, di tipo lapideo e di tonalità chiara tale da essere ben contestualizzato con l'edificio.

2. - Le targhe devono essere apposte, preferibilmente in alto a destra di ciascun portone o, in caso di cancello, sul pilastro destro. Le targhe devono essere ben visibili ed individuabili, non coperte da alberi o da altro e nel caso l'accesso sia situato in uno spazio interno adiacente all'area di circolazione è necessario collocare l'indicazione del numero anche all'inizio della strada stessa.

Art.9

Richiesta dell'assegnazione del numero civico

1. - L'indicazione del numero civico e della numerazione interna va richiesta, sulla base dell'apposita modulistica all'Ufficio Tecnico, secondo quanto dispone l'art.43 del D.P.R. 30-05-1989, n.223, entro e non oltre la presentazione della domanda di abitabilità o di agibilità da parte del proprietario o/e costruttore o alla presentazione della relativa autocertificazione di abitabilità/agibilità.

2. - Nella modulistica allegata alla richiesta di attribuzione di un numero civico devono essere indicati, anche graficamente, gli accessi esterni da numerare e gli accessi interni alle unità immobiliari e la loro destinazione d'uso.

3. - Il modulo per la numerazione civica presentato dal proprietario e/o costruttore, verrà poi inoltrato dall'Ufficio Tecnico all'Ufficio Servizi Demografici a cui compete l'attività di attribuzione del numero, previo sopralluogo del personale del Comune.

4. - L'Ufficio Servizi Demografici deve provvedere, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di assegnazione del numero, alla sua attribuzione che dovrà essere comunicata in forma scritta al richiedente.

Art. 10

Obblighi dei proprietari dei fabbricati

1. - Le spese per la fornitura della targhetta del numero civico, del numero interno e la relativa posa in opera sono a carico del proprietario e/o costruttore dell'immobile. Alla presentazione della domanda di assegnazione del civico deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento.

2. - L'attribuzione del numero civico, sia interno che esterno, è definitiva e pertanto il richiedente è tenuto alla corretta applicazione del medesimo per qualsiasi adempimento conseguente, comprese le eventuali comunicazioni ad uffici, enti ecc.

3. - E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni su cui sono state poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne la massima cura e di lasciarle ben visibili ed individuabili.

4. - Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia di onomastica che di numerazione civica, è punito con una ammenda pari a 10 volte il valore delle stesse al momento della rilevazione.

5. - E' fatto inoltre obbligo di immediato ripristino, a regola d'arte, all'autore del danno.

6. - E' fatto obbligo ai proprietari di fabbricati di provvedere all'indicazione della numerazione interna (Art. 10 - ultimo comma - legge 1228/54).

7. - L'apposizione realizzata dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente.

8. - In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici affinché siano soppressi.

Art. 11

Richiesta numerazione interna

1. - Gli accessi alle unità ecografiche semplici aperti su una stessa scala od uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri.

2. - La numerazione deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto.

1. - Le unità ecografiche semplici alle quali si accede direttamente da un cortile devono essere numerate progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale.

2. - Ciascun accesso dal piano terreno o rialzato che consenta di adire ai piani superiori è considerato scala.

3. - Esse se sono più di una e riferite allo stesso numero civico sono indicate con lettere alfabetiche progressive (scala A,B,C...). La successione delle scale deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, dalle scale del corpo su strada del complesso immobiliare alle scale che individuano gli accessi nei singoli cortili. Il complesso di palazzine che fanno capo ad un unico numero civico principale devono essere numerate progressivamente come fossero singole scale.

4. - L'indicazione del piano è quella di uso comune per cui il piano stradale è Piano Terreno (T) o Rialzato (R) ed i successivi sono indicati con cifre arabe (1-2-3...).

Art.12

Modifica numerazione interna

1. - In caso di modifiche a unità immobiliari già individuate con civici interni (a seguito di frazionamento, fusione ecc.), contestualmente alla domanda di agibilità (anche parziale) è necessario presentare all'ufficio tecnico il modello relativo alla variazione della numerazione interna.

Art. 13

Targhe numerazione interna

1. - I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente e collocate, possibilmente, in alto a destra di ciascun accesso all'unità ecografica semplice.

Art.14

Servizio di posa

1. - Il servizio di posa delle targhe indicanti il numero civico compete al Comune, che vi provvederà entro sei mesi dalla presentazione della relativa domanda, ovvero a costruzione ultimata se seguente allo scadere del termine.

2. - Il Comune provvederà anche alla posa dei ripetitori a palo, laddove necessari, senza alcun onere a carico degli utenti, salvo specifica richiesta degli interessati, nel qual caso la spesa sarà posta a carico dello stesso richiedente.

Art. 15

Disposizioni finali

1. - Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

RIFERIMENTI NORMATIVI

1. - Il presente Regolamento Comunale relativo alla gestione della numerazione civica basa i suoi articoli prevalentemente sulle leggi anagrafiche, delle quali riporta integralmente le parti di competenza, e sui processi organizzativi necessari per mantenere nel tempo le informazioni aggiornate e certificate.

ANAGRAFE:

- Legge 24-12-1954, n.1228;
- D. P. R. 30-05-1989, n. 223.

